



31508/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

**ESENTE**

6021

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -

Opposizione  
esecuzione

Ud. 12/06/2018 - CC

R.G.N. 4628/2018

Rep.

*Con. 31508*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4628/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Salerno con ordinanza dell'1/02/2018 nel procedimento vertente tra LONGO ANTONIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., COMUNE DI EBOLI, PREFETTURA DI SALERNO, COMUNE DI BATTIPAGLIA, COMUNE DI SALERNO, ed iscritto al n. 3965/2017 R.G. di quell'Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Eboli.

**RITENUTO**

Antonio Longo ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Eboli Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., la Prefettura di Salerno e i Comuni di Salerno, Battipaglia ed Eboli, proponendo opposizione

avverso un preavviso di fermo relativo a crediti non di natura tributaria.

Il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo la natura esecutiva del fermo.

Il Tribunale di Salerno, innanzi al quale è stata riassunta, ha elevato d'ufficio conflitto di competenza, rilevando che il preavviso di fermo realizza una procedura alternativa all'esecuzione, ha ricondotto la cognizione in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, oggetto della presente controversia, alla competenza del giudice di pace, stante i criteri per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.

### CONSIDERATO

Il regolamento, tempestivamente proposto, è ammissibile.

La costante giurisprudenza di questa Corte pone, quale condizione di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, che il giudice, dinanzi al quale è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010, Rv. 614393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012, Rv. 623292 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015, Rv. 634389 - 01). Nella specie il Tribunale di <sup>Salerno</sup> ~~Monza~~ ha ritenuto la propria incompetenza per materia, così come aveva fatto - a sua volta - il giudice di pace di <sup>Epda</sup> ~~Monza~~ con la citata ordinanza del 20 novembre 2016. Risulta quindi soddisfatta la condizione di ammissibilità sopra indicata.

Né potrebbe dirsi che il regolamento d'ufficio sia precluso dall'art. 46 cod. proc. civ., giacché tale disposizione esclude l'ammissibilità del

regolamento di competenza relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace limitatamente alle sole ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 cod. proc. civ. (ossia il regolamento necessario e quello facoltativo di competenza su impugnazione di parte) e lascia quindi aperta la possibilità di promuovere il conflitto di competenza *ex officio*. *Peraltro*

*alle* *mecc* *il regolamento d'ufficio a merito chiesto dal Tribunale*  
✓ Il regolamento di competenza è altresì fondato.

Anzitutto deve essere ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 - 01).

*era* ✓ Dunque, l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per essa non opera la competenza per materia riservata al tribunale dall'art. 617 cod. proc. civ.

Si pone, di conseguenza, il problema di individuare il giudice competente per materia in relazione all'accertamento negativo della pretesa creditoria nascente da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

La questione - ritenuta di massima di particolare importanza - è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato

decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-  
ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con  
riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di  
accertamento negativo (Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018,  
Rv. 648267 - 01).

Pertanto, in continuità con il citato orientamento, va affermata, in  
relazione alla presente causa, la competenza per materia del giudice  
di pace di Eboli.


**P.Q.M.**

dichiara la competenza del ~~6~~ giudice di pace di Eboli.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Il Presidente

Adelaide Amendola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi ~~5 DIC. 2018~~



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

